

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLA RETTA APPLICATA PRESSO IL CENTRO DIURNO INTEGRATO

Articolo 1

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento definisce le modalità di accesso e la misura di compartecipazione economica della Città di Vercelli alla spesa relativa all'inserimento di persone anziane non autosufficienti presso il Centro Diurno Integrato (di seguito C.D.I.) nel più ampio complesso della Casa di Riposo di Vercelli.
2. I criteri di compartecipazione al costo dei servizi disciplinati nel presente atto si applicano con riferimento ai soli oneri effettivamente posti a carico dei soggetti di cui al comma precedente per prestazioni rese in ambiente semi-residenziale. Pertanto, alla sola quota socio-assistenziale della retta (quota utente/Comune) come definita dalla D.G.R. 02.08.2013, n. 85-6287.

Articolo 2

Definizioni, principi e finalità

1. Per “prestazione semi-residenziale” deve intendersi, in linea generale, il complesso integrato di interventi, procedure ed attività sanitarie e socio-sanitarie erogate a soggetti non autosufficienti, non parimenti assistibili a domicilio, all'interno di idonea struttura, autonoma per dotazioni e servizi, accreditata per la specifica funzione ed operante in fascia oraria diurna.
2. L'accesso alle prestazioni semi-residenziali da parte dell'utente è volto, in via prioritaria, a coadiuvare la rete familiare e/o parentale dell'assistito nel soddisfacimento dei suoi bisogni assistenziali, relazionali e sanitari, nonché a favorire il recupero, il mantenimento ed il potenziamento delle sue competenze ed abilità. Esso deve intendersi regolato dai principi generali di universalità ed appropriatezza.
3. La competente Commissione Valutativa ed i Servizi Sociali territoriali individuano il più idoneo percorso di semi-residenzialità per il soggetto riconosciuto non autosufficiente, quanto a natura e frequenza delle prestazioni da rendersi, con riguardo all'età, alla storia personale, alla condizione clinica e sociale del medesimo complessivamente valutate.
4. La Città di Vercelli ha quale obiettivo la massima tutela della persona anziana per la quale l'intervento si è reso necessario ed assume, nei limiti delle risorse disponibili e secondo principi di equità, imparzialità e trasparenza, l'onere della compartecipazione alle sue spese, se e nella misura in cui alla persona stessa compete, onde assicurarne la cura anche a fronte di grave indigenza economica.
5. Allo scopo di garantire ai cittadini interessati piena consapevolezza dei propri diritti, anche in ottemperanza a quanto previsto all'articolo 3, comma 2, lettera b) della Legge

Regionale 08.01.2004, n. 1, i Servizi Sociali forniranno ogni informazione utile circa la prestazione in oggetto.

Articolo 3 Destinatari

1. L'intervento di compartecipazione economica del Comune alle spese di inserimento in C.D.I. è rivolto ad anziani riconosciuti non autosufficienti dall'Unità di Valutazione Geriatrica per i quali sia stata prevista, nell'ambito di un Progetto Individuale di Semi-Residenzialità, la frequenza di un Centro Diurno accreditato e convenzionato con il sistema pubblico, qualora l'inserimento sia già stato oggetto di accettazione da parte dell'anziano medesimo o di altra persona in sua vece;
2. I soggetti di cui al comma precedente sono destinatari degli interventi di natura economica qui disciplinati laddove, in considerazione della situazione economica degli stessi, la copertura totale o parziale della retta loro applicata dalla struttura non risulti sostenibile.
3. L'età anziana è da considerarsi tale, di norma, a partire dal sessantacinquesimo anno. Fanno eccezione situazioni particolari di soggetti infrasessantacinquenni valutati dalle competenti Commissioni quali portatori di patologie di tipo degenerativo afferibili a quelle dell'anziano.
4. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano esclusivamente ai cittadini residenti a Vercelli o in uno dei Comuni ad esso Convenzionati nella gestione dei servizi socio-assistenziali.

Articolo 4 Istanza di accesso alla prestazione Soggetti legittimati, allegati obbligatori, ammissibilità della domanda ed istruttoria della pratica

1. La domanda di accesso alla prestazione economica di cui al presente Regolamento, redatta su apposito modulo e debitamente sottoscritta, è rivolta al Comune dal cittadino interessato all'intervento ovvero, nei casi di protezione giuridica o procura, dal suo legale rappresentante.
2. In via eccezionale, in situazioni di impedimento od incapacità naturale, può presentare domanda, in vece del diretto interessato, un parente o affine entro il secondo grado. Qualora il richiedente la prestazione sia impossibilitato a presentare istanza a causa di un impedimento temporaneo o definitivo connesso allo stato di salute, il familiare è tenuto a produrre una dichiarazione a propria firma con espressa indicazione dell'esistenza dell'impedimento, corredata dalla documentazione medica comprovante l'impedimento stesso.
Nel caso in cui il richiedente la prestazione sia impossibilitato a presentare domanda perché incapace di intendere e di volere, in via permanente o transitoria, e non sia ancora intervenuta la nomina di un legale rappresentante in sede giudiziale al momento

della promozione dell'istanza, al familiare è fatto obbligo di documentare l'avvio della procedura di protezione giuridica in capo al soggetto medesimo.

3. Nell'eventualità di accertate situazioni di bisogno, segnalate dai Servizi Sociali o da soggetti esterni qualificati, che richiedano la tutela immediata ed indifferibile dell'incolumità, della salute e della dignità personale, il Comune può attivare d'ufficio la presa in carico dell'individuo. I competenti Servizi Sociali accertano, sulla base delle informazioni disponibili, la situazione di bisogno, cui segue l'immediata attuazione dell'intervento previa autorizzazione da parte del Direttore del Settore Politiche Sociali e Sicurezza Territoriale.
4. Unitamente alla domanda, nel caso di istanza di parte, il cittadino dovrà presentare al Comune la documentazione necessaria alla valutazione della sua ammissibilità al vaglio istruttorio, dei requisiti di accesso alla prestazione e della propria situazione economica secondo le modalità di seguito definite. Sono documenti obbligatori:
 - a. l'attestazione ISEE in corso di validità;
 - b. attestazioni e/o certificazioni inerenti il reddito del richiedente, la titolarità di beni mobili ed immobili e la relativa consistenza;
 - c. copia del verbale della Commissione Medica competente per il riconoscimento di invalidità e/o indennità, laddove presente;
 - d. copia del modulo firmato dal richiedente la prestazione e dal medesimo consegnato all'ASL di accettazione all'inserimento presso il C.D.I.;
 - e. ogni eventuale documentazione ritenuta utile a chiarire la natura, l'origine, l'entità del bisogno ed altre particolari circostanze, ivi compreso l'atto od altro documento volti ad attestare la legittimazione di un soggetto terzo ad agire eventualmente per conto del richiedente la prestazione.

In materia di autocertificazione, nell'eventualità di rappresentanza legale, si applica l'articolo 5 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

5. Al ricevimento dell'istanza e della documentazione allegata è deputato l'Ufficio Protocollo del Comune. Una pratica che non presenti estremi di ricezione certi non può essere presa in carico né valutata.
6. L'Ufficio comunale competente alla disamina delle pratiche provvede alla valutazione circa l'accoglimento dell'istanza e alla definizione dell'eventuale quota di integrazione della retta a carico dell'Ente. Procede, inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della Legge 07.08.1990, n. 241, a dare comunicazione al cittadino dell'esito dell'istruttoria da concludersi, di norma, entro 30 giorni, fatta salva l'eventualità di cui al comma 7 del medesimo articolo di Legge. A fronte di esito positivo dell'istruttoria, è data comunicazione al C.D.I. circa la decorrenza e la misura della compartecipazione da parte del Comune alle spese di frequenza dell'utente.
7. Assunto quanto disposto al comma 5 del presente articolo, la data di protocollazione dell'istanza, corredata dei documenti di cui al comma 4, ovvero il giorno di effettivo

inserimento in C.D.I, se successivo, varranno quale termine di decorrenza della compartecipazione alla spesa, se dovuta.

8. Atteso che relativamente ad un'istanza priva, in tutto o in parte, degli allegati espressamente previsti non è possibile procedere nel merito, è data possibilità al cittadino, entro 15 giorni dalla segnalazione dell'Ufficio a ciò preposto, di sanare la domanda incompleta con la produzione dei documenti mancanti o delle informazioni omesse.
9. Nel caso in cui siano decorsi i 15 giorni di cui al comma precedente senza che il richiedente abbia provveduto, l'istanza è da considerarsi respinta anche in assenza di comunicazione all'interessato.
10. L'istanza di accesso alla prestazione deve essere prodotta al Comune una sola volta ed ha validità sino a cessazione della prestazione stessa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16, comma 4 del presente Regolamento, ovvero sino a decadenza dal beneficio a seguito di omessa esibizione della documentazione utile alla rivalutazione annuale circa il diritto e l'entità del beneficio medesimo.
Nel caso di variazione dei dati relativi all'ospite tale da configurare una situazione di maggior favore per lo stesso, qualora la prestazione sia già in essere, è fatta salva la possibilità in capo al beneficiario di richiederne la revisione.
L'istanza deve essere invece ripresentata per nuova disamina, oltreché nei casi di decadenza dal beneficio, qualora, in prima valutazione, risulti inammissibile in ordine ai requisiti di accesso, respinta ai sensi del comma precedente ovvero inevasa a seguito di valutazione non favorevole della situazione economica dell'utente cui segua l'esclusione dall'erogazione della prestazione.
11. La documentazione necessaria alla valutazione della situazione economica ha validità limitata ed è soggetta a rivalutazione annuale, eccezion fatta nel caso in cui siano avvenute durante l'anno significative variazioni nei dati reddituali e/o patrimoniali in essa attestati o autocertificati che possano determinare variazioni nella misura della compartecipazione alla spesa da parte del Comune ovvero decadenza del beneficiario dal diritto alla stessa.

Articolo 5

Requisiti di accesso alla prestazione

1. L'accesso alla prestazione economica di cui al presente Regolamento è subordinato alla presentazione dell'attestazione ISEE, in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159.
2. Per essere eleggibile alla prestazione, in prima valutazione ed in fase di rivalutazione, il cittadino che presenta domanda deve possedere un ISEE non superiore al valore soglia stabilito in euro 38.000,00 come da D.G.R. n. 10-881 del 12.01.2015 e relative proroghe, salvo ulteriori e successive disposizioni normative o regolamentari.
3. Alla definizione del valore ISEE relativo al cittadino richiedente si applicano le disposizioni relative all'ISEE Sociosanitario-Residenze di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159. Nel caso sia ancora in corso la valutazione della medicina

legale o delle competenti commissioni sulle invalidità civili nei confronti di un soggetto anziano non autosufficiente, allo stesso è consentito presentare ISEE Ordinario, fatto salvo l'obbligo di presentare un ISEE Sociosanitario-Residenze non appena in possesso delle certificazioni di disabilità e non autosufficienza che lo consentono.

4. Eccezion fatta nel caso di nuova istanza di accesso alla prestazione, in cui è da esibirsi unitamente alla domanda, l'attestazione ISEE in corso di validità deve essere prodotta al Comune ogni anno entro due mesi dalla data di scadenza di quella precedentemente presentata affinché sia verificato il mantenimento del requisito di accesso di cui al comma 2 del presente articolo.
È ammessa deroga nei soli casi di comprovata impossibilità alla presentazione della stessa non dipendente dalla volontà del cittadino.
5. In caso di imminente scadenza dei termini di cui al comma precedente, il beneficiario può presentare al Comune la sola ricevuta di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), ai sensi dell'articolo 11, comma 9 del D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159. L'Ente potrà acquisire successivamente l'attestazione ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al beneficiario nell'interesse del medesimo.
6. Nel caso in cui siano decorsi i termini di cui al comma 4 del presente articolo ed il beneficiario non abbia provveduto ad esibire al Comune nuova attestazione ISEE in corso di validità o ricevuta di presentazione della DSU, lo stesso decadrà dalla prestazione con effetto immediato e decorrenza dalla data di scadenza dell'ultima attestazione ISEE presentata.
Resta salva, come previsto al comma 4 del presente articolo, la deroga alla presentazione dell'attestazione ISEE nei soli casi di comprovata impossibilità alla presentazione della stessa non dipendente dalla volontà del cittadino.
7. Qualora si verificano variazioni nel nucleo familiare del beneficiario durante l'erogazione della prestazione, è fatto obbligo allo stesso di comunicarlo ai Servizi e di presentare un ISEE aggiornato che tenga conto delle variazioni medesime, al fine della rivalutazione dei suoi requisiti di accesso.
8. Fatto salvo l'obbligo di cui al comma precedente, l'Ufficio competente solleciterà la produzione di una nuova attestazione ISEE ogniqualvolta venga a conoscenza di variazioni nel nucleo familiare del beneficiario della prestazione, sulla base della documentazione certificante fatti, stati o qualità personali acquisita d'ufficio anche a mezzo di collegamenti telematici, come previsto dalla normativa vigente. Il beneficiario disporrà di 30 giorni lavorativi dal sollecito per ottemperarvi, pena decadenza dal beneficio.
9. In caso di imminente scadenza dei termini di cui al secondo periodo del comma precedente, il beneficiario può presentare al Comune la sola ricevuta di presentazione della DSU, ai sensi dell'articolo 11, comma 9 del D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159. L'Ente potrà acquisire successivamente l'attestazione ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al beneficiario nell'interesse del medesimo.

10. Qualora si determini la decadenza dal beneficio per una rideterminazione sfavorevole del valore ISEE e la nuova attestazione ISEE, per la quale il requisito di accesso alla prestazione non è riscontrato, sia prodotta a scadenza di quella precedente, ai sensi del comma 4 del presente articolo, la compartecipazione del Comune alle spese dell'utente cesserà alla data di scadenza dell'attestazione ISEE precedente. Qualora, invece, medesima attestazione sia prodotta a seguito di variazioni nel nucleo familiare del beneficiario in corso d'anno, ai sensi del comma 7 del presente articolo, circa la decadenza dal beneficio per una eventuale rideterminazione sfavorevole del valore ISEE è da applicarsi l'articolo 16, comma 6 del Regolamento, considerandosi evento determinante per la cessazione della prestazione la motivazione che ha reso il nuovo documento obbligatoriamente ostensibile.

Articolo 6 **Criteri ulteriori di valutazione**

1. Fatta salva, al solo fine della eleggibilità alla prestazione, la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare del richiedente attraverso l'ISEE, il Comune si avvale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159, di criteri ulteriori di selezione, come di seguito definiti, volti ad identificare, mediante ponderato discrimine delle peculiari situazioni socio-economiche dei soggetti in carico, una specifica platea di beneficiari.
2. L'adozione di criteri ulteriori di valutazione della condizione economica degli istanti, con riferimento alla prestazione oggetto del presente Regolamento, consente:
 - a. di valutare la situazione economica personale del solo richiedente la prestazione;
 - b. di considerare la condizione economica attuale del soggetto al momento in cui la prestazione è richiesta, sì da eludere il rischio, a cui il solo valore finale ISEE espone, di valutare i redditi ed i patrimoni posseduti in un periodo molto precedente l'intervento;
 - c. di dimensionare la prestazione alle reali disponibilità economiche della persona, e di garantirne alla stessa, in libero uso, una quota prestabilita e ben definita.

Articolo 7 **Riferimenti soggettivi della situazione economica**

1. Per definire l'entità della compartecipazione dell'utente anziano al costo della retta di frequenza presso il C.D.I. e, dunque, l'eventuale quota di integrazione a carico del Comune, si valuta la situazione economica del solo beneficiario della prestazione.

Articolo 8 **Criteri di esclusione dal beneficio**

1. Qualora il richiedente la prestazione sia titolare di diritti reali su beni immobili, rimanendone esclusa la nuda proprietà, la prestazione non è dovuta.

Sono beni immobili, ai fini del presente Regolamento, i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni, anche se detenuti all'estero, intestati a persona fisica non esercente attività d'impresa alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione dell'istanza o al rinnovo.

2. Non è da ritenersi motivo di esclusione dall'intervento la titolarità di un diritto reale sull'abitazione principale del richiedente la prestazione, intendendosi come tale il singolo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale l'interessato od il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, purché ubicato all'interno del territorio della Repubblica.

Articolo 9

Situazione Economica

1. La situazione economica a base del calcolo per la compartecipazione alle spese dell'anziano frequentante il C.D.I. si compone del reddito complessivo del richiedente, accertabile e documentabile al momento della domanda o del rinnovo, maggiorato di una quota pari al 30% del valore del patrimonio mobiliare, come definito all'articolo 11 del presente Regolamento.
2. La persona inserita in C.D.I. contribuisce alla copertura della retta di frequenza con l'ammontare delle proprie disponibilità economiche come definite all'articolo 15, ritenendosi la compartecipazione da parte del Comune eventuale ed integrativa, in tutto o in parte, della quota socio-assistenziale in carico alla stessa.
3. Fra le disponibilità economiche di cui al punto precedente devono ritenersi annoverati anche i sussidi corrisposti all'utente a titolo assistenziale dallo Stato e/o da altri Enti pubblici. Tali previdenze sono da impiegarsi per la copertura della quota socio-assistenziale della retta di frequenza, in quanto:
 - a. resta indubbia la legittima fruibilità di indennità concesse a titolo di minorazione o di altri redditi non fiscalmente rilevanti, se rivolti al soddisfacimento delle esigenze di accompagnamento e di assistenza della persona, a fronte di una spesa che derivi dall'erogazione di una prestazione per finalità coincidente con quella per la quale i sussidi medesimi sono concessi;
 - b. è da escludersi il cumulo di benefici economici aventi ad oggetto analoga finalità assistenziale; conseguentemente, la valutazione della situazione economica del soggetto ai fini di una eventuale compartecipazione alle sue spese da parte del Comune non può prescindere dalla considerazione degli emolumenti spendibili, in quanto a ciò preposti, per i servizi cui dette spese afferiscono.

Articolo 10

Redditi

1. Sono da considerarsi redditi, ai fini del presente Regolamento:

- a) le indennità concesse a titolo di minorazione (indennità di accompagnamento per invalidità civile e cecità assoluta, indennità speciali per ciechi ventesimisti, indennità di comunicazione per sordomuti, etc.) ed altri redditi non fiscalmente rilevanti, ove consentito dalla normativa specifica, che, pur essendo esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono erogati al fine di consentire il soddisfacimento delle esigenze di accompagnamento e di assistenza;
 - b) i redditi definiti in base alle vigenti norme fiscali in materia di determinazione e tassazione dei redditi e liquidazione delle imposte risultanti dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato da enti previdenziali o assistenziali italiani ed esteri, al netto delle imposizioni fiscali, contributive ed assistenziali;
 - c) trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, se non già inclusi nei redditi di cui alle lettere a) e b);
 - d) il reddito figurativo delle attività finanziarie (determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare come oltre specificato, escluso i conti correnti o libretti postali di deposito per i quali verrà determinato applicando il 30% del valore dell'EURIBOR).
2. Per quanto concerne i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo della presentazione della Dichiarazione IVA, va assunta la base imponibile (valore della produzione netta) determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato e di altri fattori produttivi costituiti da beni prodotti in altri comparti dell'azienda e reimpiegati nell'azienda stessa.
3. L'eventuale detrazione degli importi relativi a trattenute, debiti pregressi e somme dovute ad altro titolo a terzi dal cumulo dei redditi della persona sarà oggetto di relazione motivata dei Servizi Sociali da approvarsi a cura del Direttore del Settore Politiche Sociali e Sicurezza Territoriale.

Articolo 11

Patrimonio mobiliare

1. Il patrimonio mobiliare è costituito dalle singole voci di seguito specificate, anche detenute all'estero; il suo valore, dichiarato in sede di DSU, è definito alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione dell'istanza o al rinnovo, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti.

Costituiscono patrimonio mobiliare:

- a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo alla data indicata in premessa ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno;
- b) titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data indicata in premessa;

- c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data indicata in premessa;
 - d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data indicata in premessa, ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente alla dichiarazione, ad esso più prossimo;
 - e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della domanda, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
 - f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, gestite direttamente o affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del Decreto Legislativo 23.07.1996, n. 415, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data indicata in premessa;
 - g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data indicata in premessa, nonché i contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
 - h) il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e) ;
 - i) valore dei beni mobili posseduti alla data indicata in premessa, ad eccezione dei veicoli.
2. Ai fini della determinazione del valore del patrimonio mobiliare rileva la sola quota intestata al beneficiario.

Articolo 12

Validità della situazione economica dichiarata

1. La situazione economica dichiarata, al pari della documentazione che l'attesta, ha validità annuale.

2. In capo al beneficiario è posto l'obbligo di produrre al Comune le attestazioni e/o le certificazioni inerenti il proprio reddito, nonché la titolarità di beni mobili ed immobili e la relativa consistenza, aggiornate per l'anno in corso entro il giorno 1 aprile. L'entità della prestazione sarà definita sulla base dei nuovi dati a disposizione.
È ammessa deroga nei soli casi di comprovata impossibilità alla presentazione dei predetti documenti non dipendente dalla volontà del cittadino.
3. Nel caso in cui sia decorso il termine di cui al secondo comma del presente articolo senza che il beneficiario abbia provveduto, l'Ente sospende la prestazione a decorrere dal giorno stesso (1 aprile).
4. L'ammontare della prestazione risultante dalla data di sospensione nell'erogazione della stessa sino al soddisfacimento di quanto previsto dal secondo comma del presente articolo non può essere in alcun modo esigibile da parte del beneficiario.
5. Nel caso in cui entro ulteriori 30 giorni non abbia ottemperato a quanto previsto dal secondo comma del presente articolo, il richiedente decadrà definitivamente dalla prestazione e sarà, di conseguenza, tenuto a presentare nuova istanza onde chiedere nuovamente accesso alla prestazione medesima.
6. Eventuali variazioni positive o negative nella consistenza reddituale e/o patrimoniale, in qualunque momento subentrate durante la fruizione della prestazione oggetto del presente Regolamento, devono essere documentate dal beneficiario della prestazione medesima al Comune entro 30 giorni dalla data di intervento delle suddette variazioni.
7. Fatto salvo l'obbligo di cui al comma precedente, l'Ufficio competente aggiornerà in qualunque momento la situazione economica individuale sulla base della documentazione certificante fatti, stati o qualità personali acquisita d'ufficio anche a mezzo di collegamenti telematici, come previsto dalla normativa vigente. Tale aggiornamento, qualora comporti una minore quota di integrazione in capo al Comune ovvero la decadenza dal beneficio per il fruitore della prestazione, sarà comunicato al beneficiario (o ad altro soggetto legittimato) e considerato accettato qualora lo stesso non presenti documentata richiesta di revisione nei 30 giorni successivi la comunicazione della variazione di quota o della decadenza.
8. Pur nel caso di mancata comunicazione della variazione reddituale e/o patrimoniale da parte del beneficiario entro i termini di cui al comma 6 del presente articolo, il Comune provvederà, a seguito dell'aggiornamento della situazione economica ed in previsione della continuazione nell'erogazione della prestazione, al recupero delle somme indebitamente percepite a far data dal giorno stesso in cui la variazione è intervenuta. Qualora, invece, l'aggiornamento della situazione economica comporti la decadenza dal beneficio, è da applicarsi l'articolo 16, comma 6 del presente Regolamento.

Articolo 13

Franchigie sul reddito per quota di libera disponibilità e per canone di locazione

1. Nell'ammontare complessivo dei redditi, come definiti all'articolo 10 del presente Regolamento, è da considerarsi a piena fruibilità del beneficiario una quota di libera

disponibilità, per le proprie esigenze e spese personali, determinata forfettariamente in base alla soglia di povertà assoluta individuata dall'ISTAT (ultimo dato disponibile), con riferimento a classe di età, ripartizione geografica e tipologia del Comune di residenza dell'utente ed in relazione alla sua sola persona (non alla composizione del nucleo familiare).

2. La quota di libera disponibilità, come definita al precedente comma, può essere maggiorata dell'importo utilizzato per l'eventuale canone di locazione, nella misura massima di euro 200,00 mensili e con riguardo ai soli mesi per i quali, nell'anno in corso, l'utente risulta in affitto (con arrotondamento all'unità per giorni di affitto nel mese superiori a 15).
Affinché tale opzione sia attivabile, è fatto obbligo al beneficiario di esibire all'Ufficio il contratto di locazione in essere nell'ambito del quale deve figurare quale conduttore/locatario. Qualora l'Ufficio lo ritenga opportuno, potrà richiedere al beneficiario la quietanza dei pagamenti relativi all'affitto e delle spese ad esso connesse. Nel caso di contratto intestato a più soggetti, l'importo che confluirà nella quota di libera disponibilità, pur sempre nella misura massima di euro 200,00 mensili, sarà corrispondente alla sola parte di competenza del beneficiario (per canone di locazione C ed N numero conduttori/locatari, corrisponderà a C/N).
3. La franchigia di cui al primo comma del presente articolo, da moltiplicarsi per le dodici mensilità dell'anno, eventualmente maggiorata dell'importo utilizzato per il canone di locazione, ai sensi del secondo comma, è da sottrarsi alla situazione reddituale.

Articolo 14

Sostegno al coniuge o al familiare privo di redditi convivente con l'assistito

1. Qualora il coniuge ed il familiare conviventi con il richiedente la prestazione non dispongano di beni patrimoniali e/o di un reddito autonomo sufficiente al proprio sostentamento, il Settore Politiche Sociali e Sicurezza Territoriale può predisporre un apposito piano di intervento che consenta al richiedente medesimo di far fronte ai propri obblighi assistenziali.
Ai fini del presente articolo, sono da considerarsi in difficoltà economica il coniuge ed il familiare dell'assistito se percettori di reddito inferiore alla soglia di povertà assoluta individuata dall'ISTAT (ultimo dato disponibile), con riferimento a classe di età, ripartizione geografica e tipologia del Comune di residenza del nucleo familiare ed in relazione alla composizione del nucleo medesimo, ritenendosi escluso dal computo dei suoi membri il beneficiario della prestazione.
2. Ai fini della determinazione della situazione economica del richiedente la prestazione, nella fattispecie, al reddito dello stesso deve essere detratta la quota di sostegno a favore dei soggetti di cui al comma precedente fino a concorrenza della soglia sopra indicata.
3. La franchigia di cui al presente articolo, se individuata nella misura di un dato importo mensile, è da moltiplicarsi per le dodici mensilità dell'anno.
4. In ogni caso, il richiedente la prestazione concorre alla copertura della retta a suo carico almeno con le indennità concesse a titolo di minorazione dall'INPS.

Articolo 15

Modalità di calcolo della contribuzione a carico dell'utente e della eventuale integrazione a carico del Comune

1. La misura della contribuzione dell'utente al pagamento della quota socio-assistenziale della propria retta di frequenza è determinata su base giornaliera.
2. L'importo complessivo annuo dei redditi, come definiti all'articolo 10 del Regolamento, al netto delle franchigie di cui agli articoli 13 e 14, maggiorato di una quota pari al 30% del valore complessivo del patrimonio mobiliare, come definito all'articolo 11, diviso per 250 giorni, determina il massimale di quota giornaliera a carico della persona.

$$\frac{\text{reddito complessivo annuo (- franchigie) + 30\% valore complessivo del patrimonio mobiliare}}{250 \text{ giorni}}$$

Se l'importo così definito risulta inferiore alla quota socio-assistenziale della retta giornaliera applicata, configurandosi la spesa a carico all'utente insostenibile ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del presente Regolamento, si determina per differenza il contributo di integrazione economica a carico del Comune.

$$\begin{aligned} & \text{retta giornaliera di frequenza - quota giornaliera a carico della persona} \\ & \qquad \qquad \qquad = \\ & \qquad \qquad \qquad \text{quota giornaliera a carico del Comune} \end{aligned}$$

Articolo 16

Cessazione dell'intervento

1. La prestazione di cui al presente Regolamento ha carattere continuativo, fatte salve le condizioni poste ai seguenti commi.
2. L'integrazione economica per il pagamento della quota socio-assistenziale della retta di frequenza del C.D.I. verrà annualmente rivalutata rispetto alle condizioni economiche dell'utente.
3. Detta integrazione, comunque, sarà rivalutata in qualsiasi momento qualora si verifichi una variazione di reddito durante l'erogazione della prestazione o quando ne ricorra il caso.
4. L'integrazione economica per il pagamento della quota socio-assistenziale della retta di frequenza del C.D.I. cesserà qualora vengano meno le condizioni ed i requisiti che hanno dato origine all'intervento.

5. Nei casi di sopraggiunto decesso od eventuale ricovero definitivo in struttura, la prestazione cesserà alla data dell'evento.
6. Nei casi di decadenza dal beneficio, se non diversamente disciplinati dal presente Regolamento, la cessazione della prestazione decorrerà dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui l'evento determinante si è prodotto.

Articolo 17 **Controlli**

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, il Comune di Vercelli eseguirà idonei controlli sulle dichiarazioni presentate dai beneficiari della prestazione.

Articolo 18 **Obblighi del cittadino e norme a salvaguardia degli equilibri di spesa**

1. Al richiedente la prestazione, nel caso di nuova istanza di accesso, al beneficiario, qualora sia già in atto l'intervento, ovvero al soggetto altrimenti legittimato ad agire in vece dell'uno o dell'altro, è fatto obbligo di avere piena conoscenza del presente Regolamento, ivi comprese le disposizioni concernenti la tardiva o mancata esibizione dei documenti necessari all'istruttoria delle pratiche.
2. I soggetti medesimi sono tenuti a fornire ogni documento, dato od informazione richiesti, se determinanti ai fini dell'accesso alla prestazione o della sua prosecuzione. Similmente, sono tenuti a produrre ogni documento, dato od informazione, in qualunque modo utili ai fini del presente Regolamento, tali per cui divenga dubbia l'entità del beneficio ad essi corrisposto ovvero la esigibilità del medesimo.
3. Qualunque omissione od affermazione mendace da parte del cittadino, sulla scorta di documentazione viziata quanto ai dati in essa omessi o riportati, prodotte al Comune con il chiaro intento di ottenere indebitamente la concessione della prestazione od una sua sovradimensionata elargizione, comporta l'immediata decadenza dal beneficio senza possibilità di deroga. L'Ente provvederà al recupero delle somme indebitamente percepite a far data dal giorno stesso in cui, in base agli accertamenti effettuati, l'omissione o l'affermazione mendace di cui sopra hanno prodotto indebita prestazione. Resta salvo quanto previsto dalla normativa vigente sulle misure da applicarsi nel caso di fruizione illegittima della prestazione, con particolare riguardo all'articolo 38, comma 3 del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30.07.2010, n. 122.
4. Errori nella documentazione agli atti del Comune dovuti a cause non riconducibili a dichiarazioni mendaci possono essere sanati dal cittadino in ogni momento senza che intervenga alcun intervento di carattere sanzionatorio nei confronti del medesimo. L'Ente provvederà all'eventuale recupero delle somme indebitamente percepite a far data dal giorno stesso in cui, in base agli accertamenti effettuati, gli errori di cui sopra hanno prodotto indebita prestazione.

5. La compartecipazione economica del Comune alla spesa relativa alla frequenza del C.D.I. concerne la sola quota socio-assistenziale della retta. Nulla è da integrarsi di quanto addebitato al cittadino per prestazioni ulteriori non incluse nella tariffa e pertanto a totale carico dell'utente.
6. I criteri definiti nel presente Regolamento circa l'eleggibilità alla prestazione ed il calcolo della contribuzione a carico del Comune alla quota socio-assistenziale della retta applicata agli ospiti del C.D.I. sono suscettibili di revisione a salvaguardia dei richiedenti e dei beneficiari della prestazione medesima, nonché degli equilibri di Finanza Pubblica e di Bilancio.

Articolo 19 **Entrata in vigore**

2. Il presente Regolamento entra in vigore secondo quanto disposto dell'art. 93, comma 4, dello Statuto Comunale.

Articolo 20 **Rinvio alla normativa vigente**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, sono da applicarsi le disposizioni di cui al D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159, nonché la normativa locale, regionale e nazionale vigente in materia, in quanto compatibile.
2. Le disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente atto integrano o sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente configgenti o superate, in attesa della formale eventuale modificazione dello stesso.

Articolo 21 **Pubblicità**

1. Il presente Regolamento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui alla normativa vigente, è pubblicato sul sito internet dell'Ente ed è a disposizione del pubblico affinché possa prenderne visione ed ottenerne copia a richiesta.